

Risposta n. 286/2025

OGGETTO: Articolo 25-bis del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973. Ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativo italiano.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito "*Istante*") è un'impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Belgio.

L'Istante ha adottato un modello operativo che prevede l'esternalizzazione delle attività di sottoscrizione delle polizze e le correlate attività, per il mercato UE e SEE, ai c.d. *Managing Agent*, autorizzati a:

- sottoscrivere direttamente polizze e assumere rischi in nome e per conto dell'*Istante*;
- delegare la sottoscrizione a intermediari, denominati *Coverholder*;

- delegare l'eventuale gestione dei sinistri ai *Coverholder* o a soggetti autonomi denominati *Loss Adjuster*.

L'*Istante* è autorizzata alla prestazione di servizi assicurativi anche in Italia, dove svolge la propria attività avvalendosi:

- del regime di prestazione di servizi ("Freedom of services", o "FOS"), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005 (di seguito "Codice delle Assicurazioni") in relazione ai contratti di assicurazione sottoscritti per il tramite dell'intermediazione di *Managing Agent* e/o *Coverholder* non stabiliti nel territorio italiano;
- del regime di stabilimento ("Freedom of establishment" o "FOE"), disciplinato dall'articolo 23 del Codice delle Assicurazioni, in relazione alle attività svolte dai *Coverholder* residenti o con stabile organizzazione in Italia. Con riferimento a questi ultimi, l'*Istante* ha ritenuto soddisfatte le condizioni atte a qualificarli come propri agenti dipendenti, ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e dell'articolo 5 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Belgio, del 19 dicembre 1984, ratificata con legge 3 aprile 1989 n.148, provvedendo il 3 dicembre 2018, alla registrazione di sede secondaria in Italia (di seguito "SO ITA") e all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in regime di libertà di stabilimento dall'IVASS.

Con documentazione integrativa l'*Istante* ha chiarito il modello di *business* attraverso il quale opera sul mercato italiano in libertà di stabilimento, rispetto al quale pone i quesiti oggetto di interpello.

In particolare, l'*Istante* stipula, direttamente o tramite i *Managing Agent*, le seguenti tipologie di contratti:

- contratto con i c.d. [...] *Broker*, mediatori assicurativi accreditati (di seguito "*Broker accreditati*") che si impegnano a sottoporre all'*Istante* le richieste di quotazione e le proposte di assicurazione direttamente per conto dei potenziali assicurati o su impulso di intermediari assicurativi locali (di seguito "*broker*" o "*corrispondenti*"), contrattualizzati dai *Broker accreditati* in maniera indipendente;
- contratto quadro con i *Managing Agent*, a cui viene trasferito il potere di contrattualizzare, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, i *Coverholder* (di seguito anche "*corrispondenti*" unitamente ai *broker*), che agiscono come agenti di assicurazione sul territorio italiano.

I *Broker accreditati* sono mediatori assicurativi indipendenti accreditati attraverso la sottoscrizione di un "*Terms of Business Agreement*" o "*TOBA*". I soggetti identificati come *Broker accreditati*, fungono da collettori delle potenziali opportunità di *business* identificate localmente dai *corrispondenti* per essere poi presentate all'*Istante*. Difatti, in considerazione dell'esternalizzazione dell'attività di sottoscrizione e della sua conseguente decentralizzazione, l'*Istante* ha riservato la possibilità di trasmettere le richieste di quotazione e le proposte di assicurazione raccolte e/o negoziate nel mercato italiano da *broker* locali e *Coverholder* ai *Broker accreditati*. In tale contesto, i *Broker accreditati* sono anche i soggetti incaricati di assicurare che il processo di raccolta e gestione dei premi assicurativi e delle relative informazioni rilevanti venga svolto in completa *compliance* con le procedure interne implementate dall'*Istante*.

In tale contesto, SO ITA svolge attività di supporto a beneficio della propria casa madre, ossia:

- servizi amministrativi e legali;
- servizi di gestione degli obblighi di *compliance*, inclusi quelli relativi all'imposta sulle assicurazioni;
- servizi di commercializzazione delle soluzioni assicurative rivolti alla platea dei corrispondenti operativi nel mercato italiano, attraverso l'organizzazione di eventi dedicati alla presentazione della realtà aziendale dell'*Istante* e delle opportunità di *business* offerte dalla potenziale collaborazione con quest'ultima.

Al riguardo l'*Istante* ha specificato, inoltre, che in virtù dei vincoli imposti dalla normativa italiana di settore in tema di esercizio dell'attività assicurativa nel territorio italiano e dell'impossibilità per gli intermediari di sottoscrivere direttamente in nome e per conto dell'*Istante* i contratti di assicurazione autonomamente negoziati, il soggetto *pro tempore* preposto alla SO ITA è stato nominato "*rappresentante generale [...] per l'Italia*" ed incaricato della firma/ratifica delle polizze assicurative trasmesse dagli intermediari a valle di un'attività di controllo di correttezza formale dei dati da essi riportati.

L'*Istante*, verificate le richieste di quotazione e le proposte di assicurazione trasmesse dai *corrispondenti*, per il tramite dei menzionati *Broker accreditati*, riconosce, per le polizze assicurative sottoscritte da SO ITA, una commissione in favore di *Coverholder* e *Broker accreditati*, generalmente calcolata in percentuale al premio incassato. Allo stesso tempo, i *Broker accreditati*, autorizzati a delegare le attività di

intermediazione a *broker* locali, riconoscono anche a questi ultimi una commissione a titolo di remunerazione delle attività svolte.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione degli obblighi di *compliance*, inclusi quelli relativi all'imposta sulle assicurazioni, SO ITA ha sottoscritto specifici accordi di collaborazione con i *broker* locali e con i *Coverholder*.

Gli accordi di collaborazione sottoscritti da SO ITA disciplinano le modalità con cui i *corrispondenti* sono tenuti a comunicare le informazioni rilevanti ai fini dell'espletamento degli obblighi di *compliance* e, in particolare, prevedono che il corrispondente provveda a trasmettere, con valuta fissa al 10 del mese, a SO ITA mediante bonifico bancario - su uno dei conti correnti che la medesima comunicherà separatamente - l'ammontare delle tasse sui premi incassati nel corso del mese precedente.

Sulla base del *framework* contrattuale sopra illustrato, SO ITA risulta titolata a ricevere da parte di *broker* locali e *Coverholder*, attivi nel mercato assicurativo italiano, unicamente l'ammontare eventualmente dovuto a titolo di imposta sui premi assicurativi.

L'incasso dei premi da parte dell'*Istante* nonché l'ammontare e le modalità di pagamento delle commissioni spettanti ai vari attori del mercato (*i.e.*, *Coverholder* e *Broker accreditati*) risulta - invece - separatamente disciplinata dagli accordi sottoscritti da tali soggetti con l'*Istante*, a cui SO ITA è estranea.

Mentre le commissioni spettanti ai *broker* locali risultano disciplinate dagli accordi sottoscritti tra questi ultimi e i *broker accreditati*, rispetto ai quali sia l'*Istante* che SO ITA risultano estranee.

Con riferimento agli incassi dei premi assicurativi spettanti all'*Istante* i contratti in essere prevedono che tali somme debbano essere rimesse alla medesima dai *broker*

locali e *Coverholder* operanti nel territorio italiano per il tramite dei *broker accreditati* di volta in volta coinvolti nelle singole transazioni.

Tuttavia, al fine di accogliere le richieste di semplificazione del processo di rimessa dei premi assicurativi avanzate dai *corrispondenti*, l'*Istante* concede ai *broker* locali e *Coverholder* la possibilità di trasferire tali somme direttamente a SO ITA, soggetto a cui i corrispondenti sono in ogni caso tenuti a rimettere gli importi dovuti a titolo di imposta sulle assicurazioni.

Al riguardo, l'*Istante* afferma che in tale contesto SO ITA «*si è, pertanto, vista concedere de facto un mandato all'incasso di detti premi assicurativi con l'obbligo di retrocessione degli stessi alla propria casa madre, per il tramite del [...]broker (ndr accreditato) designato*».

Il soggetto titolare dei premi assicurativi raccolti rimane l'*Istante* che, al mero fine di semplificare i processi commerciali e di *compliance* amministrativa, permette ai *corrispondenti* di depositare, temporaneamente, i premi assicurativi raccolti presso i conti correnti di SO ITA. Quest'ultima, esperite tutte le attività amministrative connesse alla gestione della *compliance* in materia di imposta sulle assicurazioni, è tenuta alla remissione dei suddetti premi all'*Istante* per il tramite del *Broker accreditato*, a cui è demandata la successiva fase di *reporting* e *compliance*.

Con riferimento alla descritta operazione, l'*Istante* distingue il Caso 1 relativo al flusso finanziario dei premi assicurativi che i *corrispondenti* locali trasferiscono, di solito al netto delle commissioni loro spettanti, su un conto corrente di SO ITA ed il Caso 2 relativo al successivo trasferimento dei premi da SO ITA ai *Broker accreditati*,

che includono le commissioni spettanti a questi ultimi, i quali procederanno a trasferire i medesimi premi all'*Istante*.

Tanto premesso, l'*Istante* chiede di chiarire se sia applicabile in capo a SO ITA quanto disposto dall'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 nelle seguenti circostanze:

- incasso da parte di SO ITA dei premi assicurativi raccolti da *broker* locali e *Coverholder* al netto delle provvigioni agli stessi spettanti (Caso 1);
- trasferimento da SO ITA al *Broker accreditato* delle somme raccolte a titolo di premi assicurativi che potrebbero potenzialmente includere, sulla base degli accordi in essere tra l'*Istante* e lo stesso *Broker accreditato*, le provvigioni spettanti a questi ultimi (Caso 2).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che l'estranetia di SO ITA dai rapporti contrattuali che regolano le provvigioni spettanti a *broker* locali e *Coverholder* in entrambe le casistiche analizzate, non permetterebbe di qualificare, sia nel Caso 1 che nel Caso 2, SO ITA come soggetto che corrisponde tali somme in quanto:

- non rimane incisa del relativo costo, che viene in ultima istanza sostenuto interamente dall'*Istante*;
- non ha a propria disposizione le informazioni necessarie al fine di individuare l'ammontare delle provvigioni dovute ai singoli operatori del mercato, non essendo parte contrattuale;

- la disponibilità delle somme raccolte a titolo di premi assicurativi presso i conti correnti bancari di SO ITA è meramente momentanea e strettamente funzionale alla necessità di espletare gli obblighi di *compliance* posti dalla normativa fiscale nazionale in materia di imposta sulle assicurazioni.

Nel dettaglio, SO ITA funge, da un punto di vista fiscale, come centro di allocazione del profitto attribuito all'attività dei *Coverholder* residenti o con stabile organizzazione in Italia, qualificati come *dependent agent* dell'*Istante* sulla base dei principi declinati nelle Linee Guida OCSE.

Da un punto di vista regolatorio SO ITA è il soggetto che formalmente sottoscrive, attraverso uno specifico software, le polizze italiane negoziate dai *corrispondenti*, come richiesto dalla normativa di settore.

A parere dell'*Istante* il concetto valorizzato dall'articolo 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 di "*corresponsione*", ossia di "*pagare a titolo di corrispettivo*", non può esaurirsi nella verifica del mero movimento finanziario, in quanto qualsiasi contribuente, al fine di agire correttamente nel suo ruolo di sostituto d'imposta, dovrà essere a conoscenza degli elementi essenziali che regolano il rapporto di intermediazione e/o agenzia in relazioni al quale le eventuali provvigioni risultano dovute.

Di contro, come si evince dal menzionato accordo di collaborazione con *broker* locali e *Coverholder* sottoscritto da SO ITA: «*L'entità delle provvigioni spettanti (...) [ndr. a broker locali e Coverholder] dovrà essere oggetto di accordo, concluso tramite il [...] broker (ndr accreditato), tra (...) [ndr. i medesimi e l'Istante]*».

SO ITA risulta, pertanto, non solo estranea all'operazione rilevante ai fini dell'articolo 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 da un punto di vista contrattuale, ma

non ha nemmeno titolo ad accedere alle informazioni relative ai contratti sottoscritti tra *broker* locali e *Coverholder* con l'*Istante* (Caso 1), né tra il *Broker accreditato* e l'*Istante* (Caso 2), circostanza che renderebbe nei fatti impossibile l'esperimento degli obblighi di *compliance* posti a carico del sostituto d'imposta.

Da ultimo, l'*Istante* ribadisce che nel Caso 1 la concessione di fatto di un mandato all'incasso da parte dell'*Istante* a SO ITA, che in concreto riceve premi netti delle provvigioni, sia dovuto ad esigenze di semplificare la trasmissione dei premi incassati, seppur, da un punto di vista contrattuale, tale trasferimento, al netto delle imposte, avrebbe dovuto essere regolato dall'accordo tra i *corrispondenti* e l'*Istante* per il tramite del *Broker accreditato*, senza alcun coinvolgimento di SO ITA.

Allo stesso modo, l'incasso da parte di SO ITA dei premi assicurativi e la successiva necessità di trasferimento degli stessi all'*Istante* per il tramite del *Broker accreditato* (Caso 2), fa emergere, come sopra rappresentato, le stesse criticità in termini di potenziale qualificazione del pagamento effettuato come implicita corresponsione di provvigioni, in relazione alle quali si ritengono applicabili tutte le precedenti considerazioni.

Per quanto esposto, l'*Istante* ritiene che SO ITA non debba applicare l'articolo 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione alle operazioni descritte, non potendo attribuirsi alla stessa la locuzione «*i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni [...]*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si osserva, preliminarmente, che esula dalla presente risposta ogni valutazione in merito alla conformità dell'operato dell'*Istante* e di SO ITA alla normativa civilistica in materia di assicurazioni.

Il primo comma dell'articolo 25-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che «*I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg [ndr. Ires] dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.*».

Ai sensi dell'ottavo comma del citato articolo 25-bis, «*le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti*».

L'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede, per taluni soggetti ivi indicati, l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.

Il quinto comma dell'articolo 25-bis, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024, prevede che «*Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle*

società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro».

Nella circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 è stato chiarito che per effetto della suddetta modifica il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto non trova più applicazione nei confronti degli «*agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione*» e dei «*mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva*».

Ai citati soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all'obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell'articolo 25-bis.

La ritenuta di cui al citato articolo 25-bis va operata all'atto del pagamento della provvigione, secondo un criterio "di cassa" (cfr. circolare n. 24 del 16 ottobre 1983 e circolare n. 7/E del 21 marzo 2024).

Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 25-bis, «*Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. [...]*

Come chiarito nella circolare n. 7/E del 2024, con il quarto comma dell'articolo 25-bis si è inteso disciplinare un'ipotesi che spesso si verifica nella realtà operativa, allorché il commissionario, l'agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d'affari, in forza di disposizioni normative o contrattuali, trattiene direttamente la provvigenza a lui spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito dell'operazione per la quale ha prestato la propria attività. In questi casi è fatto obbligo ai percettori della provvigenza di rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti, l'importo corrispondente alla ritenuta. In questa fase, pertanto, il calcolo e la liquidazione della ritenuta vanno fatti ad opera dei predetti intermediari percettori della provvigenza.

Nei casi di cui al quarto comma, quindi, il presupposto impositivo, da cui decorre il computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti della ritenuta, attiene al trattenimento delle provvigioni da parte dei percipienti. Secondo tale disposizione, come detto, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute.

L'articolo 64, comma 1, del citato d.P.R. n. 600 del 1973, definisce sostituto d'imposta il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti

o situazioni a questi riferibili. L'istituto della sostituzione d'imposta, con il quale il sostituto è tenuto, con obbligo di rivalsa, ad adempiere alla obbligazione tributaria altrui, oltre a rispondere a un'esigenza di semplificazione dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e la pluralità di contribuenti, concretizza, altresì, l'interesse alla sicura riscossione dei tributi.

L'articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 individua, in modo tassativo, i soggetti obbligati a operare, in qualità di sostituti di imposta, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l'applicazione di dette ritenute.

Fra tali soggetti menziona gli «*enti e le società indicati nell'articolo 87* [ndr. ora articolo 73], *comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*» (Tuir). L'articolo 73, comma 1, del Tuir, alla lettera *d*), indica testualmente «*le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato*». Rientrano, pertanto, fra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Tuttavia, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, paragrafo 3.1, gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato.

Con la risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2019, confermando l'unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione, è stato chiarito che, in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione (confronta anche risposte ad interpello pubblicate n. 108 del 20 gennaio 2023 e n. 453 del 6 novembre 2023,).

D'altronde, anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d'imposta, obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione.

Ciò posto, con riferimento al Caso 1 rappresentato in istanza, si ritiene che il trasferimento da parte dei *corrispondenti* locali a SO ITA dei premi assicurativi al netto delle commissioni spettanti, seppur contrattualmente pattuite con l'*Istante* nel caso dei *coverholder* e con il *Broker accreditato* nel caso di *broker* locali, rappresenti il momento del pagamento delle commissioni al verificarsi del quale ricorre l'obbligo di operare la ritenuta di cui all'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. In tale contesto, tenuto conto dei principi sopra espressi, SO ITA è tenuta ad assumere il ruolo di sostituto di imposta.

In virtù dei medesimi principi, anche con riferimento al Caso 2, ovvero al trasferimento dei premi assicurativi da SO ITA ai *Broker accreditati* (che a loro volta li trasferiranno all'*Istante* al netto delle commissioni loro spettanti) si ritiene che SO ITA debba assumere il ruolo di sostituto di imposta e, per l'effetto, sia tenuta ad operare la

ritenuta sui tali redditi al momento del pagamento a soggetti residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)